

-
- **▶ Che cosa si intende per ritiro dedicato dell'energia elettrica?**

Il ritiro dedicato è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 387/03 e dell'energia di cui ai commi 41 della Legge n. 239/04, da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità definite dalla Delibera AEEG n. 280/07.

- **▶ Chi è il soggetto che procede al ritiro dedicato?**

L'AEEG, con Delibera n. 280/07, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori ed il sistema elettrico e, conseguentemente, proceda al ritiro dedicato dell'energia elettrica.

- **▶ Quali sono i vantaggi di aderire al regime di ritiro dedicato?**

I vantaggi per il produttore sono rappresentati da una notevole semplificazione dell'iter per la cessione dell'energia elettrica poiché il GSE è l'interlocutore unico al quale il produttore si dovrà rivolgere per la stipula della convenzione e per la gestione amministrativa e commerciale del ritiro dedicato.

La convenzione serve a regolare il ritiro commerciale dell'energia elettrica e sostituisce ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica, all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.


In ogni caso, la convenzione con il GSE non esonera dagli adempimenti relativi alla connessione, alla conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto e alla regolazione relativa a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.

- **▶ Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell'energia elettrica?**

E' prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l'energia elettrica prodotta dagli impianti:

1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili:
 - eolica;
 - solare;
 - geotermica;
 - del moto ondoso;
 - maremotrice;
 - idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente).
3. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
4. con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore (così come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99).

In sintesi si tratta degli impianti citati dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04.



- **► E' possibile accedere al regime di ritiro dedicato per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?**

Sì, nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal regime di ritiro dedicato, e comunque al netto dell'energia elettrica prodotta, immessa in rete e ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97.

- **► Sono obbligato a cedere le mie eccedenze produttive al GSE?**

No, il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica e può essere attivato esclusivamente su richiesta del produttore.

- **► È possibile usufruire contemporaneamente dello scambio sul posto e del ritiro**

dedicato?

No, se si decide di optare per lo scambio sul posto non si può aderire anche al ritiro dedicato e viceversa, i due servizi non sono cumulabili. Lo scambio sul posto [Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)], è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. (vedasi FAQ SSP). Il ritiro dedicato, invece, si configura come una vera e propria vendita indiretta dell'energia elettrica immessa nella rete.

- **► E' necessario che il produttore richieda esplicitamente il ritiro dell'energia elettrica al GSE per potersi avvalere delle modalità di ritiro, delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dal ritiro dedicato?**

Sì, perché il produttore può scegliere di destinare commercialmente la propria produzione di energia elettrica a chi ritiene più opportuno (Borsa elettrica, cliente finale idoneo, cliente grossista) e non necessariamente al GSE.

- **► Chi è il responsabile dell'invio delle misure?**

I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete sono i Gestori di rete locale. Tali soggetti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevata.

- **► La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto?**

No, non sostituisce né gli adempimenti relativi alla connessione, né quelli relativi alla conclusione del regolamento di esercizio dell'impianto, né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.

- **► E' possibile richiedere il ritiro dedicato solo per una quota dell'energia prodotta?**

E' previsto che l'adesione al regime di ritiro dedicato sia riferita all'intera quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto (ad eccezione di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali). Un autoproduttore che autoconsuma parte della propria produzione di energia elettrica, può richiedere il ritiro dell'energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete.

- **► E' possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all'anno?**

La convenzione ha una durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Il Produttore che intenda recedere anticipatamente dalla convenzione ne ha facoltà in ogni momento, previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

- **Ausilio per la compilazione delle schede tecniche (14)**

○ **► Cosa si intende per energia elettrica immessa?**

Ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo quanto riportato nella seguente tabella, colonna "A", ripresa dalla Deliberazione AEEG n. 111/06 (modificata dalla Del. AEEG 350/07).

Tabella 8: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica	Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A)	Per i disti
380 kV	0.9	
220 kV	2.9	
AT	2.9	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		
- altro		
MT	5.1	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		
- altro		
BT	10.8	
- punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		
- altro		

○ **► Quale è il coefficiente di perdita applicato al corrispettivo di trasporto?**

La determinazione del corrispettivo per il servizio di trasporto (art. 13 del. AEEG 348/07) viene fatta sull'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata di un fattore percentuale per punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo quanto riportato nella seguente tabella, colonna "A", ripresa dalla Deliberazione AEEG n. 340/07.

Tabella 7: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la determinazione dei costi di servizio di trasporto per clienti finali e per le imprese distributrici

Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica	Per i punti di interconnessione virtuale % (A)	P d
AAT - tensione superiore a 220 kV - altro		-
AT - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT - altro		2,0
MT - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT - altro		4,2
BT - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT - altro		9,9

○ **► Cosa si intende per gestore di rete?**

Il gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99.

○ **► Cosa si intende per impianto idroelettrico?**

L'impianto idroelettrico è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito a un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto.

○ **► Cosa si intende per impianto?**

Un impianto (non idroelettrico) è l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, caratterizzati da una o più interconnessioni funzionali.

○ **► Cosa si intende per interconnessione funzionale?**

L'interconnessione funzionale è:

- 1) dal punto di vista termico, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione.
- 2) dal punto di vista elettrico e impiantistico, la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione.

- **▶ Perché se dichiaro di essere titolare di più impianti con un unico codice impianto l'applicazione informatica blocca la registrazione ed è necessario contattare il GSE?**

Nei casi in cui ad unico codice impianto corrispondano più gruppi di produzione di energia elettrica, tali gruppi possono essere considerati singolarmente come impianti distinti se sono completamente indipendenti da un punto di vista costruttivo e funzionale e dunque possono operare in modo del tutto autonomo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i gruppi di produzione possono essere considerati impianti distinti se ogni singolo gruppo di produzione presenta propri circuiti di alimentazione del combustibile, propri contatori UTF e/o propri trasformatori elevatori. In modo analogo ogni singolo gruppo di produzione presenta finalità differenti dai rimanenti (ad esempio un gruppo destinato alla produzione combinata di energia elettrica e calore e un gruppo finalizzato ad un recupero energetico) e/o se ogni singolo gruppo può avere accesso ad un regime di cessione commerciale differente o ad una differente valorizzazione commerciale dell'energia all'interno dello stesso regime di cessione (ad esempio prezzi minimi garantiti).

In tutti questi casi è indispensabile segnalare al GSE la presenza delle caratteristiche sopra descritte in modo che possano essere utilizzate correttamente in fase di gestione commerciale dei corrispettivi collegati.

- **▶ Cosa si intende per potenza apparente nominale di un generatore?**

La potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

- **▶ Cosa si intende per potenza apparente nominale di un impianto?**

La potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

- **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale di un generatore?**

La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

- **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale di un impianto?**

La potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

- **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale media annua?**

La potenza nominale media annua, richiesta per i soli impianti idroelettrici, è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua.

- **► Quali sono i passi da affrontare nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto?**

Per accedere al regime di ritiro dedicato dell'energia elettrica è necessario indicare il codice identificativo del punto di connessione dell'impianto in modo che vi sia una relazione univoca tra tale punto e l'impianto.

Nei casi in cui ad un unico punto di connessione alla rete risultino connessi diversi impianti identificati da Terna e dal Gestore di rete competente con lo stesso Codice Identificativo, sarà necessario contattare il GSE (ritirodedicato@gse.it) per dargli modo di autorizzare la presentazione delle ulteriori istanze per ogni altro impianto sotteso allo stesso punto di connessione.

- **► Per quale tipologia di impianti e perché si devono trasmettere al GSE i dati storici relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni dell'energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE?**

Questo onere è in capo ai produttori titolari di impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili ed è stato introdotto al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione di energia elettrica da tali impianti.

Al GSE è stato infatti assegnato dall'Autorità il compito di implementare procedure per l'ottimizzazione delle previsioni delle immissioni di energia elettrica in rete ai fini di una corretta trasmissione di offerte sul mercato elettrico per singola unità di produzione o per aggregati di impianti non programmabili.

- **Ausilio per la gestione dei pagamenti (21)**

- **► A quali condizioni avviene il ritiro dedicato?**

Il regime di ritiro dedicato avviene al prezzo che si forma sul mercato elettrico (prezzo zonale orario), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Ciò consente di riflettere fedelmente le condizioni economiche di mercato.

Ne consegue che il GSE riconosce il prezzo zonale orario all'energia elettrica immessa in rete e ammessa al ritiro dedicato. Nel caso di produttori che non dispongano di misuratori orari dell'energia elettrica immessa in rete sarà il gestore di rete che procederà a determinare il profilo orario di immissione del singolo produttore (la deliberazione n. 118/03 prevede che l'energia elettrica immessa in rete da impianti che non dispongono di misuratori orari sia ripartita sulle ore che appartengono a ciascuna fascia secondo un profilo piatto).

- **► Il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica è a titolo oneroso?**

Si. La Deliberazione AEEG prevede che il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.

- **► Quali sono le soglie definite per l'ammissibilità ai prezzi minimi garantiti?**

Possono optare per i prezzi minimi garantiti gli impianti di potenza:

- nominale media annua fino a 1 MW (impianti idroelettrici);
- attiva nominale fino a 1 MW (impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili);

ad eccezione delle centrali ibride.

I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e per scaglione. Il prezzo subisce aggiornamenti annuali da parte dell'AEEG. Nelle more dell'aggiornamento, vengono rivalutati i prezzi 2008 sulla base dei coefficienti ISTAT.

Si deve evidenziare che a seguito della sentenza del TAR Lombardia 29 giugno 2009, n. 4209/09, la delibera ARG/elt 109/08 che indicava il valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08, non è più vigente, l'AEEG ha precisato che:

- agli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW, si applicano i prezzi minimi garantiti inizialmente definiti dalla delibera 280/07 attualmente corrisposti agli altri impianti a fonti rinnovabili;
- avverso la citata sentenza n. 4209/09, ha presentato ricorso innanzi al Consiglio di Stato, ha confermato la decisione dei giudici di primo grado, annullando definitivamente la delibera. La decisione del Consiglio di Stato è stata depositata il 17 febbraio 2010.

L'aumento dei prezzi minimi garantiti intercorso tra l'entrata in vigore della delibera (1° giugno 2008) e lo stop imposto dal TAR (30 giugno 2009) è stato dunque annullato

Inoltre l'AEEG ha dato indicazioni al GSE affinché effettui i conguagli relativi ai prezzi minimi garantiti già erogati agli impianti idroelettrici per il periodo gennaio 2008 – giugno 2009 successivamente all'eventuale conferma della sentenza n. 4209/09 da parte del Consiglio di Stato.

Pertanto saranno applicati ai suindicati impianti i prezzi minimi garanti previsti per le altre fonti rinnovabili.

I valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell'Autorità n. 280/07, aggiornati per l'anno 2010 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:

Altre fonti per impianti di potenza nominale media annua fino a 1 MW per i primi 500.000 di kWh annui	101,8
euro/MWh;	
da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui	85,8
euro/MWh;	
da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui	75,0
euro/MWh.	

Esempio:

la produzione dell'impianto è stata di 2.100.000 kWh

I scaglione: 500.000 kWh x 0,1018 euro/kWh = 50.900 euro

II scaglione: 500.000 kWh x 0,0858 euro/kWh = 42.900 euro

III scaglione: 1.000.000 kWh x 0,075 euro/kWh = 75.000 euro

Fuori scaglione: 100.000 kWh x prezzo zonale (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lett. b)

○ **► Come vengono calcolati gli scaglioni?**

Gli scaglioni dell'energia elettrica vengono calcolati con riferimento all'energia immessa maggiorata del relativo coefficiente di perdita per gli impianti connessi in bassa e media tensione.

○ **► Come vengono calcolati i prezzi minimi garantiti nel caso in cui si aderisca alla convenzione per un periodo di tempo inferiore all'anno?**

In tali casi saranno ridefiniti gli scaglioni in proporzione alla durata minore della convenzione, ovvero: se, per esempio, la durata sarà di soli sei mesi, gli scaglioni saranno pari a:

Con riferimento ai corrispettivi e agli scaglioni validi per il 2009:

- per i primi 250.000 di kWh annui, 101,1 euro/MWh;
- da oltre 250.000 fino a 500.000 di kWh annui, 85,2 euro/MWh;
- da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 74,5 euro/MWh.

Esempio (Altre fonti per impianti di potenza nominale media annua fino a 1 MW): la produzione dell'impianto è stata di 1.500.000 kWh nei sei mesi di durata della convenzione

I scaglione: 250.000 kWh x 0,1011 euro/kWh = 25.275 euro

II scaglione: 250.000 kWh x 0,0852 euro/kWh = 21.300 euro

III scaglione: 500.000 kWh x 0,0745 euro/kWh = 37.250 euro

Fuori scaglione: 500.000 kWh x prezzo zonale orario (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lettera b).

○ **► Quali sono i prezzi che applica il GSE?**

I prezzi per il ritiro dell'energia elettrica applicati dal GSE fanno riferimento a quelli individuati dal Gestore dei Mercati Energetici per la valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona e saranno calcolati su base oraria.

Il GSE, dal 2008, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:

- i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni punto di dispacciamento gestito dal GSE;
- i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni punto di dispacciamento gestito dal GSE.

○ **► Cosa si intende per prezzo zonale?**

Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).

Le zone virtuali nazionali sono invece relative a Poli di produzione limitata così

come definite da Terna.

- o **► Come sono divise le zone di mercato?**

ZONA DI MERCATO	REGIONE	PROVINCIA	ZONA DI MERCATO	REGIONE			
NORD	VALLE D'AOSTA	AOSTA	CENTRO NORD	TOSCANA	M		
	PIEMONTE	ALESSANDRIA					
		ASTI					
		BIELLA					
		CUNEO					
		NOVARA					
		TORINO					
		VERBANO-CUSIO-OSSOLA					
	LIGURIA	VERCELLI					
		GENOVA					
		IMPERIA					
		LA SPEZIA					
		SAVONA					
	LOMBARDIA	BERGAMO		MARCHE			
		BRESCIA					
		COMO					
		CREMONA		PE			
		LECCO					
		LODI					
		MANTOVA					
		MILANO					
		MONZA E DELLA BRIANZA					
		PAVIA					
		SONDRIO					
		VARESE					
		TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO		CENTRO SUD	LAZIO	
			TRENTO				
		VENETO	BELLUNO		ABRUZZO		
	PADOVA						
	ROVIGO						
	TREVISO			CAMPANIA (esclusa la stazione di Gissi)			
	VENEZIA						
VERONA							
VICENZA							
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA			SUD	MOLISE		
	PORDENONE						
	TRIESTE				PUGLIA	BARLI	
	UDINE						
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA		BASILICATA				
	FERRARA						
	FORLÌ-CESENA		CALABRIA (inclusa la stazione di Gissi)				
	MODENA						
	PARMA						
	PIACENZA						
	RAVENNA		RE				
	REGGIO EMILIA		V				
	RIMINI						
	SICILIA	SICILIA	AGRIGENTO	SARDEGNA	SARDEGNA	CA	
CALTANISSETTA							
CATANIA							
ENNA							
MESSINA							
PALERMO			ME				
RAGUSA							
SIRACUSA							
TRAPANI							

- o **► Perché viene applicata l'IVA al 10%?**

L'aliquota IVA ridotta al 10% viene applicata sulle forniture di energia elettrica ai sensi del DPR 633/72, tabella allegata A/3 punto 103 che prevede l'aliquota IVA ridotta sulle seguenti tipologie:

“energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; **energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79**; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica”.

Si specifica che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha riconosciuto al GSE la qualifica di “cliente grossista” in data 18/7/2004.

○ **Quali sono le tempistiche di fatturazione e pagamento per il ritiro energia e per i corrispettivi?**

Se si definisce come mese “n”, il mese di competenza dell’energia prodotta e immessa in rete, avremo la seguente tempistica:

“n+1”

- dal giorno 1 ed entro il giorno 15, i gestori di rete locale inviano i dati di misura al GSE;
- dal giorno 1 ed entro il giorno 25, il GSE pubblica i dati di misura sul portale informatico a disposizione dei produttori;
- dal giorno di disponibilità delle misure pubblicate all’ultimo giorno del mese, i produttori accedono al portale per accettare o contestare la proposta di fattura.

“n+2”

- entro il giorno 10, il produttore può formalizzare la fattura proposta dal GSE apponendo la data e il numero progressivo. Gli altri dettagli di validità della fattura sono già presenti nella proposta;
- entro il giorno 20 lavorativo ma comunque entro l’ultimo giorno del mese, il GSE procede a mandare in pagamento il saldo tra fatture attive e passive da e verso il produttore;
- entro 5 giorni calendariali della data di pagamento, il GSE mette a disposizione del produttore la situazione finanziaria netta debitrice o creditrice;
- dal giorno 16 al giorno 20, il GSE riceve da Terna e pubblica sul portale informatico i corrispettivi di sbilanciamento.

“n+3”

- entro il giorno 10, il produttore può formalizzare la fattura relativa ai corrispettivi di sbilanciamento proposta dal GSE, apponendo la data e il numero progressivo;
- entro il giorno 20 lavorativo ma comunque entro l’ultimo giorno del mese, il GSE procede a mandare in pagamento il saldo tra fatture attive e passive da e verso il produttore.

La tempistica di ricevimento delle misure comporta il fisiologico sfasamento di un mese tra la proposta di fattura per il ritiro dell’energia elettrica e i corrispondenti corrispettivi di sbilanciamento.

La ritardata accettazione delle misure proposte dal GSE potrebbe comportare lo slittamento del pagamento al mese successivo.

- **▶ Quando può avere inizio il ritiro dedicato?**

Il ritiro dell'energia elettrica può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata istanza al GSE. Tuttavia ciò presuppone che il GSE abbia ricevuto, controllato e validato l'istanza, per cui il termine di 10 giorni potrebbe rappresentare un termine minimo. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.

- **▶ Come vengono calcolati nel dettaglio i corrispettivi attivi e passivi?**

Corrispettivi attivi per il produttore

Cessione energia

kWh immessi x "coeff. perdita" x prezzo orario zonale di mercato

Coeff. di perdita per MT e BT (5,1; 10,8; ecc.) sulle reti con obbligo di connessione di terzi : tabella 8: Del. AEEG 350/07 di modifica alla 111/06.

A regime: Prezzo minimo garantito
Prezzo orario zonale

Corrispettivo servizio di trasmissione (art. 13 del. AEEG 348/07)

CTR x "coeff. perdita" x kWh immessi

CRT=(del. AEEG 348/07, Allegato A, tabella 6)

Coeff. di perdita sulle linee di distribuzione (4,2, ecc.) per servizio di trasporto: tabella 7: testo integrato del trasporto allegato alla Del. AEEG 348/07

Corrispettivi passivi per il produttore

Corrispettivi amministrativi

0,5% x corrispettivo cessione

Fino al valore massimo annuale di € 3.500 riproporzionato sulla durata per convenzioni di durata minore dell'anno

Corrispettivi aggregazione misure (art. 36 del. AEEG 111/06)

€3,72

Al mese per impianti maggiori di 50 kW

Corrispettivi sbilanciamento

Solo impianti programmabili che hanno inviato programma (sopra 1 MW obbligatorio)

○ **► Come devo procedere per fatturare al GSE l'energia elettrica ceduta?**

Si elencano di seguito le operazioni da compiere per arrivare all'emissione di una fattura verso il GSE:

Accettazione delle partite commerciali:

1. accedere al portale web per il ritiro dedicato
2. accedere alla sezione di gestione delle istanze
3. andare sul menù "Corrispettivi" e all'interno di questo cliccare "Validazione corrispettivi"
4. controllare e salvare sul proprio computer il file CSV contenente il dettaglio delle partite commerciali
5. spuntare l'opzione "accetta"
6. cliccare il pulsante "salva" e successivamente il pulsante "convalida" (in basso a destra della schermata).

A questo punto è possibile procedere alla fatturazione:

1. andare sul menù "Fatture e pagamenti" e all'interno di questo cliccare "Creazione fatture"
2. inserire il numero di fattura progressiva desiderato e la data di emissione (secondo il formato gg/mm/aaaa)
3. cliccare il pulsante "salva" in basso a destra della schermata.

Solo al termine di queste operazioni il GSE sarà in grado di procedere al pagamento degli importi dovuti.

○ **► E' possibile modificare il numero e la data della fattura?**

Qualora siano stati compiuti errori nella procedura di fatturazione il Produttore può inoltrare una comunicazione entro il termine di fatturazione prevista: amministrazionededicato@gse.it

○ **► Come devo procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE?**

Il pagamento delle fatture emesse dal GSE nei confronti dei produttori avviene esclusivamente a seguito di compensazione tra gli importi reciprocamente fatturati. L'ammontare netto che ogni Produttore dovrà incassare dal GSE o pagare al GSE, viene pubblicato entro 5 giorni calendariali dalla data di pagamento dell'energia ceduta al GSE secondo le modalità riportate nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

Per tale motivo dovranno essere pagati al GSE solo gli importi fatturati, dovuti dal produttore, che non trovino una copertura negli importi delle fatture emesse dal Produttore verso il GSE.

○ **► Quali sono gli obblighi previsti per impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati a fonti programmabili e per impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA?**

Come previsto dalla Delibera 280/07 art.5 comma 5.1 b, tali impianti dovranno trasmettere al GSE tramite il portale informatico, il programma di immissione

riferito a ciascuna ora dell'anno. Il medesimo produttore può modificare tale programma entro le ore 17 del secondo giorno precedente a quello cui il programma medesimo è riferito. Come indicato sul sito GSE nella sezione: Attività – ritiro dedicato- dati e pubblicazioni informative- guide operative – GPP gestione programmi di produzione.

○ **► Cosa si intende per corrispettivi di sbilanciamento?**

Per quota onerosa degli sbilanciamenti si intende la differenza tra il corrispettivo di sbilanciamento attribuito da Terna e la valorizzazione a prezzo di mercato dello sbilanciamento effettivo registrato nello stesso periodo e nello stesso punto.

Dal rapporto tra la quota onerosa mensile e l'energia immessa nel mese nel punto di dispacciamento il GSE determina il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile ai sensi della Delibera n. 111/06 - Allegato A.

Per gli impianti alimentati da fonti programmabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW che non si sono avvalsi della facoltà di comunicare il programma di immissione, il corrispettivo di sbilanciamento imputabile è pari al prodotto tra l'energia elettrica immessa nel mese e il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile.

La differenza tra la quota onerosa mensile e l'ammontare dei corrispettivi di sbilanciamento imputabili agli impianti programmabili fino a 1 MW che non si sono avvalsi della facoltà di comunicare i programmi, rappresenta l'onere di sbilanciamento residuo a carico degli altri impianti programmabili.

L'onere di sbilanciamento residuo viene quindi ripartito tra gli impianti programmabili che hanno comunicato il programma di immissione in modo proporzionale allo sbilanciamento mensile imputabile a ciascun impianto.

Entro il giorno 20 del secondo mese successivo (n+2) al mese (n) di competenza del ritiro di energia elettrica, il GSE pubblica sul portale informatico lo sbilanciamento imputabile a ciascun impianto alimentato da fonti programmabili.

I programmi di immissione vengono inviati tramite apposita sezione del portale informatico predisposto dal GSE. Come indicato nella sezione: Attività – ritiro dedicato- dati e pubblicazioni informative- guide operative – “Nuovo regime di ritiro dedicato”.

○ **► Qualora i corrispettivi pubblicati sul portale web non fossero congruenti con quanto atteso dal produttore, quale procedura è possibile seguire?**

All'interno del portale web nella sezione “validazione corrispettivi”, il produttore può verificare il dettaglio delle misure comunicate. Qualora i dati visualizzati non fossero corrispondenti con quanto atteso dal produttore, è data facoltà allo stesso di procedere alla contestazione degli stessi. In seguito alla contestazione, il GSE darà inizio ad un processo di verifica delle misure rilevate e comunicate dal Gestore di rete locale. Si precisa che non è possibile contestare i corrispettivi già validati.

○ **► È possibile presentare l'istanza per ritiro dedicato prima che l'impianto sia entrato in esercizio?**

No, la compilazione dei dati dell'istanza sul portale web può essere effettuata solo quando l'impianto sia già entrato in esercizio.

- **► Esiste una tempistica per la presentazione dell'istanza di ritiro dedicato?**

Ai sensi dell'articolo 3.5 della Deliberazione AEEG n.280/07, "il ritiro dell'energia elettrica può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l'istanza".

I produttori che hanno immesso energia elettrica in rete in assenza del contratto di dispacciamento a causa di ritardi nel completamento dell'istanza per l'ammissione al regime di ritiro dedicato, possono richiedere al GSE la ricomprensione nel ritiro dedicato per il periodo di mancanza del predetto contratto alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della delibera AEEG ARG/elt 91/09.

Per ottenere la remunerazione dell'energia immessa in rete in assenza di contratto, i produttori devono presentare un'istanza al GSE che indichi:

a) il periodo per il quale si chiede la ricomprensione nel ritiro dedicato; tale periodo non può iniziare prima dell'1 gennaio 2008, data di efficacia della deliberazione n. 280/07;

b) le eventuali cause, opportunamente documentate, indipendenti dalla propria volontà che hanno comportato l'impossibilità di presentare e/o completare l'istanza di ammissione al regime di ritiro dedicato secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 280/07, ovvero l'impossibilità di concludere un regolare contratto di dispacciamento in immissione;

c) la quantità di energia elettrica oggetto di ricomprensione.

Il GSE, a seguito della verifica e della valutazione delle informazioni contenute nell'istanza, procederà alla remunerazione dell'energia immessa in rete in assenza di contratto alle condizioni previste dall'articolo 5 della delibera AEEG ARG/elt 91/09.

L'istanza, il cui fac-simile è presente sul sito www.gse.it, dovrà essere inviata dai produttori interessati al GSE via fax al numero 06.8011.4290 o all'indirizzo e-mail ritirodedicato@gse.it.

- **► Cosa si intende per ADM?**

Per ADM (Apparecchiature di Misura) si intende il contatore montato nel punto di immissione alla rete elettrica.

Di solito questo viene installato direttamente dal gestore di rete locale nel momento in cui viene rilasciato il verbale con il codice POD (ovvero il codice del punto di immissione dell'energia elettrica), qualora le apparecchiature siano nella titolarità del produttore, nella compilazione dell'istanza di ritiro dedicato sarà necessario elencare tutti i dati tecnici richiesti. Come indicato nelle "Disposizioni tecniche di funzionamento DTF" e sul "Manuale utente RID" presenti sul sito www.gse.it – attività – ritiro dedicato- dati e pubblicazioni informative- guide operative – DTF e RID.

- **Ausilio per l'utilizzo del portale informatico (7)**

- **► Quali sono le modalità di accesso al regime di ritiro dedicato?**

E' previsto che:

a) il produttore avente titolo possa scegliere di avvalersi del ritiro dedicato presentando istanza al GSE;

b) il produttore sia tenuto a registrarsi presso il GSE e a fornire i dati dell'impianto nel sistema informatico appositamente predisposto dal GSE (vedi Manuale e FAQ

specifiche);

c) il produttore sottoscriva una convenzione annuale (tacitamente rinnovabile).

o **► Quale procedimento deve essere eseguito al fine di presentare una istanza?**

Al fine di poter presentare l'istanza per il ritiro dedicato è necessario:

0. effettuare preliminarmente la registrazione sul portale web GSE ottenendo userid e password.
1. effettuare il login utilizzando le credenziali d'accesso ottenute,
2. cliccare sul nominativo corrispondente alla "RAGIONE SOCIALE" ed al tasto RID che comparirà in seguito sulla destra della pagina, accedendo così ad una nuova schermata;
3. utilizzare il menu in alto alla voce Dati anagrafici e Gestione Istanze – Creazione nuova istanza.

o **► Quale codice è necessario inserire nella compilazione dell'istanza per il ritiro dedicato?**

Nel caso di unità di produzione rilevanti, il codice identificativo da inserire su portale informatico è il medesimo codice registrato sul Registro Unità Produzione (RUP) gestito da Terna, mentre nel caso di unità di produzione non rilevanti, il codice identificativo da inserire è quello generato da Terna e caratterizzato dalla sintassi:

[S + CODICE REGIONE ISTAT + 4 CAMPI ALFANUMERICI] Tale codice identifica l'impianto in termini di servizi di dispacciamento, di trasmissione e per la conseguente regolazione dei corrispettivi associati a tali servizi.

E' possibile ottenere tale codice contattando il Gestore di Rete locale di riferimento.

o **► Perché se dichiaro di essere titolare di più impianti con un unico codice impianto l'applicazione informatica blocca la registrazione ed è necessario contattare il GSE?**

Nei casi in cui ad unico codice impianto corrispondano più gruppi di produzione di energia elettrica, tali gruppi possono essere considerati singolarmente come impianti distinti se sono completamente indipendenti da un punto di vista costruttivo e funzionale e dunque possono operare in modo del tutto autonomo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i gruppi di produzione possono essere considerati impianti distinti se ogni singolo gruppo di produzione presenta propri circuiti di alimentazione del combustibile, propri contatori UTF e/o propri trasformatori elevatori.

In modo analogo ogni singolo gruppo di produzione presenta finalità differenti dai rimanenti (ad esempio un gruppo destinato alla produzione combinata di energia elettrica e calore e un gruppo finalizzato ad un recupero energetico) e/o se ogni singolo gruppo può avere accesso ad un regime di cessione commerciale differente o ad una differente valorizzazione commerciale dell'energia all'interno dello stesso regime di cessione (ad esempio prezzi minimi garantiti).

In tutti questi casi è indispensabile segnalare al GSE la presenza delle caratteristiche sopra descritte in modo che possano essere utilizzate correttamente in fase di gestione commerciale dei corrispettivi collegati.

Si precisa che è possibile presentare una multistanza per più impianti che siano collegati allo stesso punto di connessione. Qualora, invece, i diversi impianti abbiano punti di connessione distinti sarà necessario presentare singolarmente le

relative istanze.

Nella compilazione dell'istanza nella sezione relativa alla localizzazione impianto è necessario specificare se necessario produrre più di un'istanza per il codice identificativo indicato.

Una volta selezionata l'opzione l'utente potrà inserire solamente il codice dell'impianto, tutti gli altri campi infatti risulteranno bloccati.

- **►E' possibile variare le coordinate bancarie inserite nel portale al momento della presentazione dell'istanza di ritiro dedicato?**

No, non è possibile comunicare la variazione di coordinate bancarie attraverso il portale informatico. È necessario inviare tale comunicazione, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, a mezzo raccomandata a/r al Gestore dei Servizi Energetici, GSE Spa, Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma.

- **►E' possibile visualizzare le misure rilevate e monitorare i pagamenti in calcolo relativamente al ritiro dedicato?**

Sì, è possibile visualizzare lo stato dei pagamenti relativi alla cessione di energia accedendo al portale Web Gse, selezionando l'applicazione RID e opzionando la voce "Fatture e Pagamenti - Storico Fatture".

Nel caso di fatture attive da emettere ancora da salvare, è necessario scegliere la voce "Creazione Fatture" ed andare ad inserire numero di fattura e la data di emissione, procedendo al salvataggio e all'invio telematico della stessa.

Si ricorda che, propedeutica all'emissione della fattura stessa, è la validazione dei corrispettivi, ovvero degli importi a credito-debito del produttore, da effettuare sempre tramite portale web accedendo alla sezione "Corrispettivi - Validazione Corrispettivi". Nella sezione "Dettaglio Corrispettivi" sarà invece possibile, per il produttore, prendere visione dei corrispettivi precedentemente validati.

Al link seguente è disponibile il manuale:

http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20dedicato/Servizi/Documents/20080715_RID_M anualeUtenteWeb_v1.4.1.pdf

- **►Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?**

In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all'Utente dello scambio.

In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del d.lgs 196/03.